



COMUNE DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO QUALITÀ DELLA CITTÀ

REGOLAMENTO
PER LA REALIZZAZIONE DI MICROPROGETTI
DI MIGLIORAMENTO DELLO SPAZIO PUBBLICO
DA PARTE DELLA SOCIETÀ' CIVILE

marzo 2011

**REGOLAMENTO
PER LA REALIZZAZIONE DI MICROPROGETTI
DI MIGLIORAMENTO DELLO SPAZIO PUBBLICO
DA PARTE DELLA SOCIETA' CIVILE**

INDICE

Art. 1	Oggetto, finalità e principi generali	3
Art. 2	Definizioni ed ambito di applicazione	3
Art. 3	Soggetto promotore	4
Art. 4	Modalità di presentazione delle proposte	5
Art. 5	Procedimento per l'approvazione o diniego della proposta	5
Art. 6	Agevolazioni	6
Art. 7	Atto d'obbligo relativo ai lavori	6
Art. 8	Interventi di manutenzione su beni sottoposti a tutela artistica, architettonica e culturale	7
Art. 9	Responsabilità del procedimento	8
Art. 10	Verifiche in corso d'opera e finali	8
Art. 11	Entrata in vigore	8

Art. 1 Oggetto, finalità e principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le condizioni e le modalità operative per favorire il contributo di “cittadini organizzati”, nello spirito della sussidiarietà di cui all’art. 23 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, per il mantenimento del miglior grado di fruibilità degli spazi cittadini, di accoglienza e decoro nel senso più ampio del termine, in coerenza con le finalità più generali perseguite dall’amministrazione per un ambiente cittadino sempre più caratterizzato dalla sostenibilità e dalla qualità urbana, come opportunità innovativa di integrazione della manutenzione e qualificazione degli spazi pubblici.
2. L’Amministrazione può ricorrere all’intervento dei privati quale integrazione alla manutenzione di opere ed infrastrutture e all’arredo urbano, quale mantenimento di uno standard di qualità dello spazio pubblico integrativo dell’intervento pubblico.
3. Le iniziative come sopra definite sono finalizzate in particolare al miglioramento della qualità del vivere urbano e alla valorizzazione e alla tutela dello spazio pubblico.
4. Il ricorso all’intervento di privati si conforma ai seguenti principi generali:
 - a) il perseguimento di interessi pubblici;
 - b) l’integrazione fra interesse pubblico e attività privata;
 - c) l’ottimizzazione della spesa, sia attraverso la realizzazione di economie sulle poste iscritte nel bilancio comunale, sia attraverso la realizzazione di interventi o opere che non trovano copertura finanziaria ordinaria.
5. Allo scopo di agevolare l’intervento dei privati nelle attività dell’Ente, le presenti disposizioni vanno interpretate ed applicate nel significato più favorevole alla possibilità di addivenire alla manutenzione delle opere e beni pubblici.
6. I microprogetti disciplinati dal presente regolamento sono quelli di interesse collettivo comunale che ricadono nel territorio del Comune di Bologna.
7. Il presente Regolamento, in particolare, disciplina le modalità procedurali per la formulazione della proposta, la sua approvazione, realizzazione e presa in carico da parte dell’Amministrazione comunale.

Art. 2 Definizioni ed ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni si applicano alle proposte di intervento di miglioramento dello spazio pubblico, attraverso la realizzazione di opere di manutenzione dello stesso e di arredo urbano.
2. L’elenco degli interventi manutentivi che segue ha carattere esemplificativo e non tassativo:
 - a) interventi **manutenzione ordinaria** si intendono :

- gli interventi che prevedono l'esecuzione delle necessarie opere di rifacimento o ripristino delle pavimentazioni stradali (compresi marciapiedi o slarghi) esistenti, previa rimozione e pulizia dei detriti presenti nell'area di intervento;
- le lavorazioni dovranno essere eseguite con le modalità ed i materiali di cui ai capitolati e agli indirizzi tecnici approvati dal Comune;
- la manutenzione della rete di deflusso delle acque superficiali, la fornitura e posa in opera di opere di protezione laterale;
- l'intervento può prevedere l'eliminazione di barriere architettoniche;
- l'intervento può prevedere complementi ed oggetti di arredo urbano. La pavimentazione deve essere mantenuta nei materiali nelle forme e colori esistenti;
- l'intervento è comprensivo di manodopera, ivi inclusi gli operatori per la conduzione dei mezzi ed eventuale personale ausiliario a terra per ricognizione o per disciplina del traffico, i materiali ed il loro approvvigionamento, il nolo di mezzi meccanici, i trasporti dei materiali di risulta a discarica e relativo onere, la delimitazione e la segnalazione del cantiere, gli oneri per la sicurezza, quelli per l'eventuale progettazione degli interventi, gli altri oneri di capitolato ed i ripristini della segnaletica orizzontale nelle zone interessate dagli interventi.

b) interventi di **manutenzione straordinaria** si intendono:

- interventi che prevedono l'esecuzione delle necessarie opere di pavimentazione con ricostruzione del pacchetto di fondazione stradale, anche con cambio di materiali forme e colori, la variazione delle pavimentazioni anche con posizioni ed estensioni rispetto l'esistente; la ricostruzione di quei marciapiedi, che nel tempo, per l'avanzamento del degrado, per le caratteristiche costruttive, per lo sviluppo dell'apparato radicale delle alberature stradali, hanno perso la loro funzionalità. Può essere quindi prevista la ricostruzione di tratti di marciapiedi indispensabili per la sicurezza della viabilità pedonale nonché, per la sicurezza dei portatori di handicap, con l'abbattimento delle barriere architettoniche e il riallineamento dei bordi che compongono i marciapiedi, anche mediante la costruzione di golfi di protezione e relativo adeguamento dimensionale e qualitativo; la rimessa in quota e/o sostituzione delle botole, chiusini, ecc. esistenti sulle carreggiata e/o marciapiedi; L'intervento può prevedere l'inserimento elementi di arredo urbano;
- interventi di ricostruzione e potenziamento di condotti fognari per la raccolta delle acque meteoriche stradali; la fornitura e posa in opera di protezioni per i pedoni; nuovi accessi carrai o modificazione di quelli esistenti.

Gli interventi debbono essere realizzati in conformità agli indirizzi tecnici approvati dal Comune.

2. L'importo dei lavori disciplinati dal presente regolamento ("microprogetti") deve essere inferiore, compresi gli oneri per la sicurezza, a 200.000 euro.

Art. 3 Soggetto promotore

1. Ai fini del presente Regolamento, per "cittadini organizzati" si intendono le persone fisiche e/o giuridiche, singole o associate, proprietarie di edifici che si affacciano su spazi pubblici, nonché le imprese con attività poste negli stessi, le quali possono proporre, quali

Soggetto promotore, all'amministrazione comunale interventi di miglioramento dello spazio pubblico di loro diretto riferimento, nei limiti di cui all'articolo precedente, anche se non inseriti nella programmazione comunale.

2. Nel caso di più soggetti, gli stessi devono conferire, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi.

Art. 4 **Modalità di presentazione delle proposte**

1. Le proposte per la realizzazione di microprogetti di cui all'art. 2 devono pervenire al Dipartimento Qualità della Città - Sportello Unico per l'Edilizia corredate della seguente documentazione (da graduarsi quanto al contenuto in rapporto alla natura, entità e complessità dell'opera da realizzare):

- a) Istanza di presentazione del microprogetto, sottoscritta dal/i soggetto/i promotore/i, redatta su modello predisposto dall'amministrazione, contenente la proposta di realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 2. Qualora il soggetto promotore sia una persona giuridica la domanda sarà sottoscritta dal legale rappresentante;
- b) relazione tecnica illustrativa e fascicolo di manutenzione;
- c) numero 3 (tre) Tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale (Stralcio - Pianta e Sezione): solo per opere di manutenzione straordinaria;
- d) computo metrico estimativo dei lavori da eseguirsi, redatto sulla base dei prezzi unitari rilevati con riferimento al Capitolato Speciale di Appalto del Comune di Bologna;
- e) schema di atto d'obbligo come da modello facsimile predisposto dall'amministrazione.

2. Nel caso in cui l'istanza presenti irregolarità sostanziali o sia carente di uno o più degli elementi prescritti, trova applicazione l'art. 8 - "Casi di interruzione dei termini del procedimento"- del "Regolamento sul procedimento amministrativo".

Art. 5 **Procedimento per l'approvazione o diniego della proposta della proposta**

1. La proposta è valutata sotto il profilo tecnico, finanziario e amministrativo da parte del responsabile del procedimento nominato dal Comune, che si avvale di una conferenza dei servizi intersettoriale, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento sul procedimento amministrativo.

2. Il responsabile del procedimento può richiedere, entro 20 giorni dalla presentazione, l'integrazione della documentazione, con sospensione dei termini.

3. Qualora la proposta non sia manifestamente realizzabile, il responsabile del procedimento adotta un motivato provvedimento di diniego, preceduto dalla comunicazione dei motivi di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.241/1990.

4 .Qualora la proposta risulti assentibile, il Responsabile del procedimento, conclusa l'attività istruttoria, provvede a proporre l'approvazione alla Giunta Comunale, che può approvare o motivatamente respingere la proposta qualora la stessa non sia ritenuta di pubblico interesse e/o pubblica utilità.

5. L'assenso o il diniego vengono comunicati al richiedente entro 60 giorni dalla presentazione della stessa.

6. La mancata approvazione della proposta nel termine di 60 giorni implicherà il diniego all'istanza di realizzazione del microprogetto. La mancata approvazione non comporta alcun riconoscimento economico per risarcimento spese, danni o indennizzi di qualsiasi natura a favore del/i soggetto/i promotore/i.

7. In caso di assenso alla proposta, i lavori possono essere eseguiti previa sottoscrizione di specifico atto di impegno/contratto e prestazione della polizza assicurativa di cui all'art. 7, comma 1, lett. b).

Art. 6 Agevolazioni

1. Gli interventi privati su suolo pubblico oggetto del presente regolamento rivestono "particolare interesse pubblico", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, del vigente "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone".

2. L'agevolazione di cui all'art. 29 del citato Regolamento può altresì riguardare l'occupazione del suolo dovuto a lavori eseguiti in forza di idoneo titolo abilitativo sull'edificio di proprietà del/i proponenti (se eseguiti in concomitanza dell' intervento di interesse pubblico), nonché all'occupazione del suolo da parte di esercizi commerciali o pubblici esercizi proponenti.

Art. 7 Atto d'obbligo relativo ai lavori

1. L'intervento viene regolato mediante sottoscrizione di un apposito atto unilaterale d'obbligo nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- a) il contenuto, la durata temporale e le modalità di esercizio dell'intervento e le specifiche condizioni relative all'eventuale organizzazione di utilizzo dello spazio;
- b) gli obblighi assunti a carico del promotore l'intervento ivi compresa la prestazione di una polizza assicurativa che tiene indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Detta polizza contro "tutti i rischi di cantiere" (C.A.R.) garantisce in forma "all risk" i danni causati, a contraenza e beneficio del Comune e assicurando l'impresa;

- c) l'obbligo di avvalersi di impresa in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dalla normativa vigente, in rapporto alla natura ed entità delle opere da eseguire;
- d) l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti l'esecuzione del contratto;
- e) l'acquisizione automatica delle opere realizzate a titolo originario al patrimonio indisponibile del Comune;
- f) l'accettazione espressa delle norme del presente regolamento.

2. L'atto d'obbligo deve indicare una sola persona fisica (o legale rappresentante di persona giuridica) con piena e incondizionata rappresentanza di tutti i soggetti proponenti.

3. Lo schema di atto d'obbligo può essere oggetto di richiesta di integrazioni da parte del Responsabile del procedimento.

4. Non si può dare inizio ai lavori prima della sottoscrizione dell'atto d'obbligo .

5. Il responsabile del procedimento accerta che siano acquisiti tutti i pareri ed i nulla-osta necessari per dare avvio alle opere da parte del soggetto promotore, fatto salvo quanto previsto all'art. 8.

6. L'approvazione del progetto definitivo/esecutivo, provvisto di tutti i pareri ed i nulla osta necessari, conforme agli strumenti urbanistici, sostituisce a qualsiasi effetto il titolo edilizio.

7. L'avvio dei lavori deve avvenire entro 60 giorni dalla firma dell'atto d'obbligo, attraverso verbale redatto dall'Alta sorveglianza e sottoscritto dall'Alta sorveglianza, dal soggetto promotore, dal soggetto esecutore e dal Direttore Lavori, in cui si dà atto della data, dello stato dei luoghi e del termine assunto come obbligo per la conclusione dei lavori.

8. L'area di intervento di proprietà pubblica viene consegnata in mera detenzione qualificata e finalizzata alla sola esecuzione delle opere approvate.

9. Tutte le opere propedeutiche all'avvio dei lavori, quali recinzioni, baracche di cantiere, pulizia e sgombero del materiale preesistente, sono a carico del soggetto promotore.

10. Il soggetto promotore o l'esecutore se diverso da questo, deve osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 81/2008 inclusa la nomina del coordinatore per la sicurezza.

11. In generale, le lavorazioni devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro per tutta la durata del cantiere. In assenza dei presupposti di fatto che non consentono il rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene le lavorazioni devono immediatamente interrompersi sino al ripristino di tali condizioni.

12. Tutti gli oneri economici derivanti dal rispetto delle presenti norme e disposizioni di legge sono a carico del soggetto promotore a cui è attribuito, tra gli altri, il ruolo di Committente e Responsabile dei lavori.

Art. 8

Interventi di manutenzione su beni sottoposti a tutela artistica, architettonica e culturale

1. Gli interventi inerenti beni culturali e architettonici sottoposti a tutela della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere i nulla osta o gli atti di assenso normativamente richiesti, con l'obiettivo che gli interventi siano effettuati in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene.
2. Le procedure relative alle autorizzazioni di cui sopra sono in carico al Comune.

ART. 9 Responsabilità del procedimento

1. La responsabilità del procedimento di autorizzazione/diniego della proposta è in capo al Dipartimento Qualità della Città, il cui Direttore provvede alla designazione del Responsabile del procedimento.
2. Ai fini dell'approvazione del progetto, quando richiesto, il responsabile del procedimento indice apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento sul procedimento amministrativo.
3. L'Alta Sorveglianza, anche in corso d'opera, sino alla verifica finale sono in capo al Settore Lavori Pubblici, il cui Direttore designerà il tecnico responsabile.
4. Il responsabile di procedimento può graduare e/o limitare le previsioni di cui al presente regolamento per microprogetti di lieve entità o di interventi rappresentati sostanzialmente da forniture con posa in opera.

Art. 10 Verifiche in corso d'opera e finali

1. Il soggetto promotore e attraverso questo il soggetto esecutore, hanno l'obbligo di consentire in qualsiasi momento al tecnico incaricato dell'Alta sorveglianza il libero accesso al cantiere ed alle opere parzialmente o totalmente eseguite.
2. La fine lavori è accertata dall'Alta sorveglianza, su indicazione del soggetto promotore, mediante apposito verbale da cui si evinca la data di ultimazione dei lavori, il completamento delle opere, lo stato dei luoghi rispetto al progetto approvato.
3. Le opere realizzate sono soggette a certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore lavori in contraddittorio con l'Alta sorveglianza.

Art. 11 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvata.